



Comune di Mezzana Bigli

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.4 DEL 28/03/2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GHIROLDI VITTORE - Presidente	Si
2. PASQUALI CLAUDIO - Vice Sindaco	Si
3. BALLADORE ALESSANDRO - Consigliere	Si
4. CHIOCCA CRISTIANO - Consigliere	Si
5. PERETTO GIADA - Consigliere	Si
6. GUANO ANGELO - Consigliere	Giust.
7. GANDINI STEFANIA - Consigliere	Si
8. CERVELLATI GABRIELE FRANCO - Consigliere	Si
9. CASSI CLARA - Consigliere	Si
10. BORIOLI IVAN - Consigliere	Si
11. MIRACCA ELENA - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA.

Il Sig. GHIROLDI VITTORE nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco pro tempore, Ghiroldi Vittore, illustra ai Consiglieri l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Richiamato l'art. 1, commi 1 e 2, del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della legge 13.5.1999, n. 133, che prevede:

"1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo [...].

Richiamati altresì:

- l'art 3, comma 1, del medesimo decreto, così come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge finanziaria 2007), che stabilisce "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

- l'art. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

- l'art. 4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";

Visto il D.lgs. 14.03.2011, n. 23: "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale";

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, che stabilisce quanto segue: "La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5";

Richiamato l'art. 13, comma 16, del D.L. 06.12.2011, n. 201: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", il quale recita che all'art. 1, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole "20 dicembre". Il pagamento del tributo è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Infatti, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota determinata e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;

Considerato che l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 172, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: "Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta, e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Visto, altresì, il comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il quale prevede che i Comuni non possono procedere ad aumenti delle aliquote dei tributi comunali rispetto ai livelli applicati nell'esercizio 2015, successivamente modificato dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017) comma 42, lett. a) che estende il blocco anche per l'anno 2017;

Preso atto che:

-con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 27.02.2007 è stato approvato il regolamento istitutivo della suddetta imposta;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2016 è stata confermata nella misura pari al 0,75% per l'anno 2016;

Considerato che, per assicurare la razionalizzazione del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Atteso che, ai sensi delle disposizioni di legge citate, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;

Ritenuto, per l'anno 2017, di confermare l'aliquota relativa al suddetto tributo nella misura di 0.75%

Acquisiti:

- il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del dec. lgs. del . 18.8.2000, n. 267 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

- il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del dec. lgs. del . 18.8.2000, n. 267 per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli dieci, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, per l'anno 2017, l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF del Comune di Mezzana Bigli, nella misura fissa pari a 0.75%;
3. di trasmettere la presente ai responsabili del servizio interessato per opportuna conoscenza ed ai fini dell'adozione di tutti i provvedimenti attuativi derivanti dalla presente deliberazione;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere.



Comune di Mezzana Bigli

PROVINCIA DI PV

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49, comma 1 e 147 bis, legge 102/2009.

Parere dei responsabili servizi interessati sulla proposta di deliberazione.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2017.

SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta Dallera Ornella, Responsabile dell'Ufficio sopra indicato, per quanto di propria competenza e sotto la propria responsabilità esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa sulla deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Mezzana Bigli, lì 14/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dallera Ornella

SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta Dallera Ornella, responsabile del Servizio Finanziario del Comune, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Mezzana Bigli, lì 14/03/2017

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to : Dallera Ornella

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Sig. GHIROLDI VITTORE

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 93 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/05/17 al 08/06/17 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Mezzana Bigli, lì

24/05/17

Il Segretario Comunale

F.to : DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 28-mar-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

, lì 28-mar-2017

Il Segretario Comunale

F.to : DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 08/06/17



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA PIZZOCCHERO MARIA LUISA